



GIUNTA REGIONALE

DA Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni ambientali, Energia
DA10 Servizio Programmazione e Sviluppo

Prot. ° RA 204366

L'Aquila, lì 29 OTT. 2010

SPEDITO

Al Signor Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Gianni Chiodi

OGGETTO:

Relazione tecnica inerente il Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici.


Si informa la S.V. che a seguito di ns. nota RA/149592 del 04.08.2010, inviata al Servizio Legislativo e riscontrata dallo stesso il 7.10.2010, prot. RA/187313, è stato comunicato che il Dirigente responsabile è cessato dall'incarico in data 13.08.2010 e che detta posizione dirigenziale risulta ad oggi attribuita, *ad interim*, al Direttore della Direzione Affari della Presidenza, e quindi impossibilitato ad esprimere il parere richiesto, in quanto proponente del progetto di legge regionale di modifica della L.R. n. 86/2001, nonché cofirmatario della proposta di provvedimento, successivamente approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 486 del 21.06.2010. Con questa deliberazione viene disciplinato il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, nonché definito un compenso ai componenti.

Considerato, pertanto, che tali circostanze comportano il venir meno della condizione di terzietà del Servizio Legislativo e che la vicenda in esame investe profili di natura prevalentemente tecnico-contabili per cui si ritiene di avvalersi del parere della Corte dei Conti, anche nell'ottica di addivenire ad una definizione in termini operativi della questione prospettata.

A tal fine, si invia la sottesa relazione, in merito al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e, più in particolare, sulla possibilità di elargire legittimamente un compenso per le attività lavorative svolte nel Nucleo dai componenti stessi, di cui alla L.R. 86/01 come modificata dalla L.R. 8/10 e così come previsto dalla DGR 486/2010.

1. **PREMESSA. Quadro normativo e contesto di riferimento**

L'art. 1 della L. 144/99 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali, costituiscono appositi Nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.



GIUNTA REGIONALE

2. I nuclei di cui al comma 1 assicurano:

- a) nell'ambito delle amministrazioni regionali, il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione degli istituti della programmazione negoziata;
- b) nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato, il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
- c) complessivamente, una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

La **Dir.P.C.M. 10 settembre 1999** "Costituzione di appositi Nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici" stabilisce, ai sensi dell'art. 1, co.4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le caratteristiche organizzative comuni dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, ivi compresa la spettanza dei compensi agli eventuali componenti esterni alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione;

Inoltre all'art. 2 stabilisce che *"Entro il 31 ottobre 1999, le amministrazioni costituiscono i Nuclei in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, tenendo conto delle strutture similari esistenti e della necessità di evitare duplicazioni"*.

I Nuclei saranno collocati:


- a) per le amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo;
- b) per le amministrazioni regionali, nell'ambito delle strutture preposte alla programmazione.

Ancora l'art. 3 prevede che:

1. *"Ogni amministrazione procede a selezionare i componenti del Nucleo assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 144/1999 e, comunque, in grado di garantire competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere, ex post di progetti e programmi di investimento; analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale"*;
2. *"I Nuclei sono composti da professionalità interne, integrate - ove necessario - da professionalità esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dal comma 1. Ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore a lire 160 milioni annue lorde e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione"*.

La **L.R. 86/01** ad oggetto "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici", in attuazione della L. 144/99, stabilisce ex art.3, che: "il Nucleo presta la propria attività in maniera permanente ed è composto da un Dirigente e da n. 8 componenti, secondo la seguente articolazione:

- a) n. 1 Dirigente dipendente della Regione Abruzzo, con funzioni di Coordinatore del Nucleo;
- b) n. 5 esperti dipendenti della Regione Abruzzo;
- c) n. 3 esperti esterni"



GIUNTA REGIONALE

La **DGR 177/02** ad oggetto: "L.R. 27.12.2001, n° 86 recante "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Atto di organizzazione relativo all'individuazione della struttura organizzativa del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" stabilisce che:

- *il compenso in Euro 61.974,83 annui lordi per i componenti esterni e in Euro 12.911,42 annui lordi per i componenti interni, precisando che: i membri non hanno diritto a trattamento di missione per eventuali spostamenti da e per la sede di lavoro presso il Nucleo;*
- *"il Nucleo potrà avvalersi di consulenze esterne per particolari materie specialistiche, la cui valutazione richieda adeguate e specifiche professionalità non rilevabili all'interno del Nucleo stesso, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate dal CIPE".*

La **DGR 728/06** ad oggetto "L.R. del 27 dicembre 2001, n. 86 recante - Istituzione del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - Nuova organizzazione nel Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici" stabilisce che *"i componenti esterni dovranno svolgere il lavoro assegnato nel rispetto delle direttive impartite dal Coordinatore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, a cui dovranno rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte, assicurando un affiancamento alla struttura della programmazione per un numero minimo di 12 giornate/mese".*

Inoltre, la stessa, quantifica: *"alla luce della Dir.P.C.M del 10.09.1999 che ne fissa i limiti massimi, il compenso annuo lordo dei nuovi componenti esterni in euro 60.000,00 (sessantamila/00) onnicomprensivo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge a carico degli stessi e dell'Amministrazione Regionale e dell'IVA se dovuta; e fatte salve le penalità previste dal contratto, a parziale modifica della D.G.R. 177/2002 che prevedeva tale compenso in euro 61.974,83 lordi (sessantunomilanovecentosettantaquattro/83)"* stabilisce che *"non è dovuto alcun rimborso spese ai componenti del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per spostamenti dalla loro sede di domicilio per la sede di lavoro del Nucleo stesso".*

La **L.R. n. 8/2010** di modifica della LR. n. 86/01 "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici", stabilisce, all'art. 3 la composizione del Nucleo, prevedendo che esso ha sede presso la Giunta Regionale, è coordinato da un Dirigente dei Servizi della Programmazione ed è composto da professionalità interne all'Amministrazione Regionale, rappresentative di tutte le Direzioni Regionali interessate alla programmazione ed alla valutazione di investimenti pubblici.

Inoltre, stabilisce che *"i componenti il Nucleo sono selezionati dai Direttori Regionali tra i dipendenti di categoria "D" assegnati alle singole Direzioni, avendo a specifico riferimento le professionalità e le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del Nucleo"* e che tali *"componenti il Nucleo continuano a svolgere la propria attività nelle strutture di appartenenza".*

La **DGR 486/2010** ad oggetto "LR. n. 86/01 recante Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, così come modificata dalla L.R. 3 marzo 2010, n.8. Nuova organizzazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici", in attuazione dell'art. 3, co. 7 della citata LR 8/10 dispone che *"la Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore"* e stabilisce quanto segue:

- le Direzioni Regionali interessate alla programmazione ed alla valutazione di investimenti pubblici e quindi il numero dei relativi componenti il Nucleo (n. 12);
- il compenso annuo spettante ai membri del NURVV è fissato in € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) annui, onnicomprensivi delle ritenute di legge e degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale;
- le modalità di erogazione del compenso ed i parametri di riferimento: *"il compenso viene erogato annualmente, previa attestazione del Coordinatore del Nucleo sullo svolgimento delle attività, ed a seguito del rispetto dei seguenti parametri:*
 - *partecipazione almeno all'90% delle riunioni plenarie;*
 - *partecipazione al 100% dei gruppi di lavoro;*
 - *esame ed analisi almeno del 100% delle pratiche assegnate;*
 - *partecipazione almeno al 70% degli incontri del Sistema Nazionale di Valutazione e della Rete dei Nuclei e/o di formazione, a cui vengono delegati sulla base del ruolo rivestito nel Nucleo stesso";*



- i compensi sopra descritti saranno proporzionalmente ridotti per prestazioni di attività inferiori alle percentuali stabilite;
- che le sole spese di viaggio, debitamente documentate e nella misura prevista per i dipendenti, per le sole riunioni del Sistema Nazionale di Valutazione, della Rete dei nuclei e/o di formazione verranno rimborsate, unitamente al compenso, dietro richiesta;
- i componenti dovranno svolgere il lavoro assegnato, fuori dall'orario d'ufficio e nel rispetto delle direttive impartite dal Coordinatore del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, a cui dovranno rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte.

Inoltre, la D.G.R. citata precisa che il collegio amministrativo in argomento, secondo la precedente composizione, aveva un costo annuo di Euro 250.481,59, mentre la nuova composizione prevista avrà un costo di Euro 186.000,00 con un risparmio annuo di Euro 64.481,59.

2. QUESTIONE SOTTOPOSTA A PARERE


Il Servizio Programmazione e Sviluppo, in esecuzione dell'art.3, comma 7 della L.R. 27.12.2001, n°86, così come modificato dalla L.R. 3.05.2010, n°8, ha predisposto per la Giunta Regionale, che l'ha approvata, la deliberazione n° 486 del 21.06.2010, contenente la nuova organizzazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, disciplinando, tra l'altro, in 24 mesi, la durata del contratto dei componenti individuati dalla nuova selezione, stabilendo anche un compenso annuo lordo, per i componenti tutti interni, pari ad € 13.500,00 onnicomprensivo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge a carico e degli stessi e dell'Amministrazione regionale e definendo, infine, anche le modalità di erogazione dei suddetti compensi.

Sempre in esecuzione della citata deliberazione si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione, distinto per Direzione, per la nomina di n° 12 Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – con scadenza il 28 luglio 2010.

A seguito della pubblicazione dell'avviso, è stata segnalata, informalmente ed a titolo collaborativo, la possibile violazione, per quanto riguarda il compenso stabilito, dei commi 5, 6 e 7 dell'art.8 della L.1.10.2007, n°34. Più in particolare è stato fatto rilevare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta norma (6 ottobre 2007), non può essere riconosciuto, ai componenti degli organismi regionali che partecipino, quali dipendenti o quali esterni, alcun compenso, pena responsabilità di ordine tecnico-contabile da segnalare alla Corte dei Conti.

Sulla questione si forniscono i seguenti ulteriori elementi, nonché le riflessioni che seguono:

- La sentenza della Corte Costituzionale n°314/2001 in ordine alla Legge 144/89 e alla Dir. P.C.M. 10.09.1999 (presupposti normativi nazionali da cui è scaturita la normativa regionale), dichiara le "norme fondamentali delle riforme economiche – sociali che amministrative (.....) – sono suscettibili, come tali, da condizionare, per specifica giurisprudenza di questa Corte, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome";
- la Legge Regionale n.8/2010 di modifica alla n°86/2001, all'art.3, co.7 ha completamente delegato le modalità attuative della norma, affidando in toto, ai soli provvedimenti amministrativi e quindi, ad atti della Giunta Regionale, l'attuazione della legge; tra le modalità attuative è da ricomprendere la fissazione di un compenso dovuto a fronte di una prestazione lavorativa;
- la prestazione lavorativa che si richiede ai dipendenti interni di Cat. "D", che costituiscono il Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici, è aggiuntiva rispetto al rapporto di lavoro ordinario; infatti, avviene previa selezione per titoli posta in essere dai Direttori Regionali, sulla base delle professionalità e delle competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del Nucleo; viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro; è esclusiva (non è ammesso il conferimento di ulteriori incarichi); è definita in un contratto specifico di durata biennale. L'espletamento dell'incarico di componente del NVVR è soggetta ad autorizzazione;



GIUNTA REGIONALE

- inoltre, la prestazione lavorativa c/o il Nucleo esula dalle attribuzioni e dalle competenze specifiche ordinarie del dipendente che sono determinate dalla categoria, dalle attività e dalle competenze attribuite alla Direzione – Servizio – Ufficio – di appartenenza, formalizzate ed assegnate dal superiore gerarchico, attraverso i piani di attività annuali. Tutto ciò costituisce e determina le mansioni e i compiti. L'attività di valutazione come componente del Nucleo è incardinata, invece, in una struttura diversa da quella di appartenenza e, solo per essa, risponde direttamente al Coordinatore del Nucleo;
- la posizione dei componenti il Nucleo Regionale di Valutazione ed in particolare, nell'attività di valutazione degli investimenti, in tutte le disposizioni regolamentari e teorico-dottrinarie, viene evidenziata come necessitante di terzietà ed indipendenza e rispetto all'Ente e, naturalmente, rispetto alla Direzione di appartenenza. Ciò è riferito a tutte le diverse forme della valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) ed è fondamentale per garantire il supporto a tutte le attività di programmazione che rappresenta la finalità fondamentale del Nucleo;
- che la posizione lavorativa del dipendente interno e dei consulenti esterni, nella composizione originariamente prevista dalla L.R. 86/2001, anche dopo l'entrata in vigore della L.R. n.34/2007, ha dato luogo al pagamento dei compensi nella presumibile considerazione che la norma di che trattasi non trovava applicazione nei confronti dei Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Quindi "gli organismi regionali", cui fa riferimento la L.R. 34/2007, stante la formulazione generale e generica, sono altri, eventualmente da individuare, e non può riferirsi alla specificità e peculiarità del Nucleo Regionale che ha come riferimenti normativi esclusivi la L. 144/99, la Dir.P.C.M 10.9.99 e le eventuali indicazioni che vengono contrattate e definite nell'ambito della Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni, nonché la legge attuativa regionale.


Infine, sull'aspetto "rispetto delle norme di finanzia pubblica", ed in particolare del dl. 78/10 convertito in legge 122/10, con riferimento all'art. 9 - comma 28, si precisa che i contratti di lavoro a valenza biennale con i membri del Nucleo possono essere considerati rapporti di lavoro a tempo determinato, autonomi rispetto al rapporto principale di lavoro a tempo indeterminato di cat. "D", già in essere con la Regione Abruzzo, e, pertanto, la spesa da essi derivante soggiace ai limiti che il disposto normativo citato prevede (50% della spesa sostenuta, per le rispettive finalità, nell'anno 2009).

Si precisa, altresì, che l'onere derivante dai compensi corrisposti ai Componenti il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici è interamente coperto da trasferimenti statali, vincolati ed a specifica destinazione, assegnati alle singole regioni sulla base di un piano di riparto, mediante delibera CIPE e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, così come disposto nell'art. 1 – comma 7 della L.n. 144/99.

Tutti gli elementi su esposti suffragano la possibile elargizione, da parte dell'Ente Regione, del compenso per i componenti il NVVR nella formulazione di cui alla nuova Legge Regionale n.8/2010 e attuata con la delibera della Giunta Regionale n. 486/ 2010 e circa questa possibilità si chiede di volerla inoltrare per lo specifico parere della Corte dei conti.

Si allega la seguente documentazione utile:

- L.n. 144/99 – "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999;
- L.R. n. 86 del 27.12.2001 – "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici";
- D.G.R. n. 177 del 12 aprile 2002 - "L.R. 27.12.2001, n° 86 recante "Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Atto di organizzazione relativo all'individuazione della struttura organizzativa del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici";



GIUNTA REGIONALE

- D.G.R. n. 728 del 29 giugno 2006 - "L.R. del 27 dicembre 2001, n. 86 recante - Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - Nuova organizzazione del NRVIP";
- L.R. n. 8 del 3 marzo 2010 - "Modifiche e integrazioni alla L.R. 27 dicembre 2001, n. 86, recante Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici";
- D.G.R. n. 486 del 21 giugno 2010 - "L.R. del 27 dicembre 2001, n. 86 recante - Istituzione del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - Nuova organizzazione del NRVIP";
- Avviso di selezione scaduto in data 28.07.2010.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(D.ssa Loretta Zuffada)

IL DIRETTORE REGIONALE

(Dr. Arch. Antonio Sorgi)